Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 309/C.D.T. 20
DEL 07 FEBBRAIO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Roberto Vilardo e Avv. Felice Blando, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 07 Febbraio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n.21/A
A.S.D. PRO CALCIO FICARAZZI (PA) avverso inibizione del sig. Monteleone Benedetto sino al 30/06/2014 e del sig. Monteleone Giovanni sino al 30/06/2012 Gara Pro Calcio Ficarazzi – Don Carlo Lauri Misilmeri del 22/10/2011, Campionato Allievi Regionali Gir. C C.U. 128/sgs32 del 27/10/2011

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Pro Calcio Ficarazzi a mezzo del suo procuratore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo indicata in oggetto, ritenendola illegittima e perciò meritevole di revoca o annullamento o, solo in subordine, di congrua riduzione.

L'appellante sostiene, qui molto in sintesi, che il sig. Monteleone Benedetto non è mai venuto a contatto con il direttore di gara mentre ciò che concerne la posizione del sig. Monteleone Giovanni l'appellante contesta le modalità che hanno portato all'identificazione del predetto quale autore dei fatti addebitati.
All'udienza dibattimentale del 29 novembre il procuratore dell'appellante ha insistito nei motivi di appello e nelle conclusioni già adottate.
Con ordinanza istruttori emessa in pari data questa Commissione ha disposto l'acquisizione di ritrazioni fotografiche dei sig.ri Monteleone Benedetto e Monteleone Giovanni e dopo avere costituito due album fotografici le cui foto erano individuate solo da riferimenti numerici ha provveduto a convocare il direttore di gara per l'udienza del 27 dicembre 2011.
A detta udienza l'arbitro, assistito dal rappresentante AIA, ha confermato il referto di gara in ogni sua parte ed esibiti i due album fotografici, composto ciascuno da n.10 fotografie ha individuato senza ombra di dubbio alcuno i sig.ri Monteleone Giovanni e Monteleone Benedetto.
Disposta la comparizione del procuratore della reclamante per l'udienza odierna questi ha insistito ancora nei motivi di cui in ricorso chiedendone, consequenzialmente, l'accoglimento.
La Commissione, esaminato il referto di gara che ai sensi dell'art.35 comma 1.1. è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che il sig. Monteleone Benedetto al termine della gara assumeva dapprima un contegno offensivo nei confronti del direttore di gara e dopo averlo raggiunto lo afferrava per il braccio sinistro torcendoglielo con forza, tanto da causare un forte dolore, e nel contempo continuava ad offenderlo e minacciarlo. Contestualmente il sig. Monteleone Giovanni, non iscritto in elenco, scavalcata la rete di recinzione correva in direzione dell'arbitro con fare minaccioso con evidente intento di aggredirlo, non riuscendovi perché veniva fermato dai dirigenti della squadra ospite.
A questo punto grazie all'intervento del custode dell'impianto sportivo il direttore di gara trovava rifugio nel magazzino la cui porta veniva tempestata di calci e pugni con l'evidente intento di sfondarla.
Il direttore di gara rimaneva all'interno del magazzino per circa una mezzora fino all'arrivo dei carabinieri che gli consentivano di raggiungere, senza ulteriori danni, lo spogliatoio e, quindi, lasciare l'impianto sportivo.
In ragione di quanto sopra le sanzioni applicate dal giudice di prime cure appaiono congrue ai fatti addebitati rispettivamente ai sig.ri Monteleone Benedetto e Monteleone Giovanni.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari ad € 62,00

Procedimento n.99/A

Appello della ASD CALCIO SPARAGONA' S. TERESA (ME) avverso la perdita della gara per 0 – 3 ammenda di € 100,00 alla ASD Calcio Sparagonà S.Teresa squalifica fino al 7/11/2012 calciatore De Clò Giancarlo, squalifica fino al 29/02/2012 calciatore Palella Domenico e Sciarrone Alfio squalifica per 4 gare sig. Ucchino Giuseppe squalifica per tre gare calciatori Carnabuci Simone e Casablanca Simone Gara 3° Cat. Girone B ASD Decima Mas – ASD Calcio Sparagonà del 07/01/2012 – C.U. n.33 del 12/01/2012 Delegazione Provinciale Messina.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare l'ASD Calcio Sparagonà S.Teresa in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.
In particolare la società reclamante con il suddetto appello nega che i fatti addebitati ai propri calciatori siano avvenuti così come riportati nel referto di gara essendosi i propri atleti limitati a protestare in maniera vivace ma sempre entro i limiti della correttezza per cui chiede la revoca dei provvedimenti disciplinari relativi alla perdita della gara e della sanzione dell'ammenda in subordine chiede una riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori in considerazione del contesto in cui tale comportamento è stato posto in essere ad eccezione delle sanzioni carico dei calciatori Ucchino Giuseppe e Carnabuci Simone in quanto il primo non avrebbe potuto commettere quanto addebitatogli essendo stato sostituito al 18' del 2 tempo e al momento dei fatti si trovava in un bar come da dichiarazione resa dal gestore che è stata allegata al reclamo; così come non avrebbe partecipato alla contestazione il calciatore Carnabuci Simone perchè anch'egli non presente ai fatti in quanto si trovava negli spogliatoi essendo stato sostituito al 45' del 2° tempo.
All'udienza odierna è stato ascoltato il rappresentante della società che ha insistito nei motivi di appello chiedendone l'accoglimento.
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince che al 49' del 2 t. il calciatore De Clò Giancarlo dopo avere insultato e minacciato più volte il direttore di gara lo spintonava tanto da farlo indietreggiare causandogli peraltro dolore al petto.
Nel contempo il calciatore Ucchino Giuseppe, il quale si trovava in panchina, correva verso il direttore di gara gridando a gran voce insulti e nel contempo lo tirava per la maglia della divisa.
Il calciatore Palella Domenico si rivolgeva in maniera aggressiva e violenta nei confronti del direttore di gara e tentava altresì di colpirlo con uno schiaffo non riuscendovi per il pronto intervento dei calciatori della Decima Mas.
Il calciatore Sciarrone Alfio a sua volta tentava anch'egli di aggredire il direttore di gara non riuscendovi sempre per il fattivo intervento dei calciatori e dirigenti della Decima Mas ma nonostante ciò riusciva a spintonarlo ed a tiralo per la maglia
Il calciatore Canabuci Simone, infine, si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara e lo insultava.
Dal rapporto arbitrale si evince, inoltre, che il direttore di gara cercava di prendere gli opportuni provvedimenti disciplinare ma vi era impossibilitato in quanto era circondato dai calciatori della odierna reclamante e richiesto l'intervento del capitano nella persona del sig. Casablanca Enrico questi si rifiutava di intervenire nei confronti dei suoi compagni di squadra anzi solidarizzava con gli stessi insultando anch'egli il direttore di gara.
Da quanto sopra appaiono infondate le doglianze della reclamante in quanto va condivisa la decisione del direttore di gara di sospendere definitivamente la gara ricorrendone i presupposti normativi.
Quanto dedotto dalla ASD Calcio Sparagonà S. Teresa in ordine alla posizione dei calciatori Ucchino Giuseppe e Carnabuci Simone circa la loro non presenza nel terreno di giuoco al momento dei fatti risulta anch'esso infondato in quanto l'arbitro ha personalmente riconosciuto i due giocatori ed in particolare riferisce che lo Ucchino era seduto in panchina dalla quale si alzava per correre verso di lui protestando.
A parte quanto sopra che è troncante circa ogni questione sulla loro partecipazione ai fatti loro rispettivamente addebitati si rileva che la dichiarazione resa dalla titolare del Bar che attesterebbe la presenza dello Ucchino in altro luogo oltre a non avere alcun valore

probatorio è altresì inammissibile non potendo, comunque, trovare ingresso nel presente procedimento.
In relazione a quanto sopra si ritiene, comunque, di contenere come in dispositivo le sanzioni a carico dei calciatori De Clò Giancarlo, Palella Domenico e Sciarrone, Alfio, avendo riguardo al particolare contesto in cui si sono manifestati i fatti addebitati.
Per quanto riguarda la denuncia del Presidente della società reclamante circa eventuali rapporti del direttore di gara con un calciatore della società Decima Mas ed evidenziati attraverso la produzione di una foto pubblicata su facebook ed allegata al ricorso, si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello contiene a tutto il 30 giugno 2012 la squalifica a carico del calciatore De Clò Giancarlo; a tutto il 15 febbraio 2012 la squalifica carico dei calciatori Palella Domenico e Sciarrone Alfio.
Conferma per il resto gli impugnati provvedimenti.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto in motivazione.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n.100/A

A.S.D. PRO CALCIO FICARAZZI (PA) avverso inibizione del sig. Monteleone Giovanni sino al 30/12/2012 Gara Pro Calcio Ficarazzi – Pol. Calcio Sicilia del 11/12/2011, Campionato Allievi Regionali Gir. C C.U. 217/sgs54 del 15/12/2011

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Pro Calcio Ficarazzi a mezzo del suo procuratore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo indicata in oggetto, ritenendola illegittima e perciò meritevole di revoca o annullamento o, solo in subordine, di congrua riduzione.
L'appellante, qui molto in sintesi, contesta che il sig. Monteleone Giovanni sia autore dei fatti addebitati.
Disposta la comparizione del procuratore della reclamante per l'udienza odierna questi ha insistito ancora nei motivi di cui in ricorso chiedendone, conseguenzialmente, l'accoglimento.
La Commissione, esaminato il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. CGS è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che il sig. Monteleone Giovanni, non iscritto in elenco, ma identificato dall'arbitro in quanto conosciuto personalmente, scavalcava la rete di recinzione e correva in direzione dell'arbitro con fare minaccioso, dopo avere cercato di estirpare la bandierina del calcio d'angolo, con evidente intento di aggredirlo, non riuscendovi perché veniva fermato dai dirigenti della società ospitante che provvedevano ad allontanarlo.
In ragione di quanto sopra la sanzioni applicata dal giudice di prime cure appare congrua ai fatti addebitati al sig.ri Monteleone Giovanni anche in ragione della specifica recidiva del comportamento posto in essere dallo stesso.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Regionale rigetta l'appello proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari ad €62,00

Procedimento n. 101/A

A.S.D DUE TORRI (ME), avverso rigetto reclamo per la posizione irregolare dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca (Soc. ASD Modica Calcio) - Gara Eccellenza Modica Calcio / Due Torri del 04.12.2011 – C.U. n. 259 del 12/01/2012.

Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società A.S.D. Due Torri, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale, il quale ha rigettato il reclamo per la partecipazione irregolare dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca alla gara sopra indicata.
In particolare la società appellante chiede che venga assegnata gara perduta alla società A.S.D. Modica Calcio, rilevando che i trasferimenti dei suindicati calciatori dalla A.C.D. Città di Vittoria alla A.S.D. Modica Calcio sono stati sottoscritti irregolarmente da certo Sig. Romano Rosario, non legittimato a rappresentare la Società cedente né validamente delegato alla firma di atti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, sentito il rappresentante della Società appellante, osserva quanto segue:
In analogo procedimento, n° 114/A, è stato già adottato provvedimento di sospensione, con rinvio degli atti alla Commissione Tesseramenti, giusto provvedimento pubblicato nel C.U. N° 295 CDT 19 del 31/01/2012.
Non ritenendo di doversi discostare dalla decisione già assunta in precedenza,

P.Q.M.

Sospende ogni decisione in ordine alla segnalata irregolare partecipazione alla gara in oggetto dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca, in attesa della pronuncia della Commissione Tesseramenti.

Procedimento n° 106/A

A.S.D. DUE TORRI (ME), avverso squalifica per 6 gare del calciatore Di Napoli Michele - Gara Eccellenza Due Torri / Taormina del 15/01/2012 - C.U. N° 270 del 19/01/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Due Torri, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.
L'appellante, sentito in udienza come da richiesta, ritiene che la sanzione irrogata possa essere ridotta, tenuto conto che il calciatore non si è *"intento a minacciare l'incolumità fisica del direttore di gara"*, ma soltanto ha espresso una singola pur esagitata forma di protesta verbale.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, com'è noto anche alla Società appellante, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere che il calciatore Di Napoli Michele all'atto della sua ammonizione si esprimeva in forma irriguardosa ed offensiva verso il direttore di gara, tentando di aggredirlo non riuscendo nel suo tentativo grazie al tempestivo ed efficace intervento dei compagni di squadra.
Può allora rilevarsi che la sanzione irrogata, tenuto conto di quanto sopra attribuito al calciatore, appare equa e proporzionata, trattandosi tra l'altro di comportamento reiteratamente aggressivo, così non ravvisandosi l'opportunità della chiesta riduzione.

P.Q.M.

Dispone respingersi l'appello come sopra proposto.
Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.

Procedimento n° 119/A

A.S.D. RANDAZZO CALCIO (CT), avverso squalifica fino al 15/05/2012 del calciatore D'Amico Daniele - Gara 1^ categoria Inessa / Randazzo del 15/01/2012 - C.U. N° 270 del 19/01/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Randazzo, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.
L'appellante ritiene che la sanzione irrogata possa essere modificata in senso più favorevole al calciatore D'Amico Daniele, tenuto conto degli ottimi precedenti vantati dal predetto e del fatto che si è trattato di una "*momentanea perdita di autocontrollo*".
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Il rapporto del direttore di gara, com'è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere del comportamento assunto dal calciatore D'Amico Daniele, il quale, all'atto della sua prima ammonizione e poi della espulsione, si rendeva autore di comportamenti irriguardosi nei confronti del direttore di gara, tentando poi di colpirlo con un pugno non riuscendovi per l'intervento dei propri compagni.
Quanto all'entità della sanzione può rilevarsi che l'insieme dei comportamenti assunti dal calciatore D'Amico Daniele si è manifestato nell'unico contesto determinatosi a cagione delle proteste manifestate a seguito di una decisione arbitrale. Tutto ciò, pur tenendo conto del tentativo di violenza, induce ad una valutazione meglio dimensionata dei fatti, che di conseguenza comporta una pur contenuta riduzione della sanzione, come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone contenersi al 15/04/2012 la squalifica a carico del calciatore D'Amico Daniele.
Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 120/A
PANTANELLI SPORT CAS (CT) avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 103,00 per prima rinuncia, squalifica calciatore–Capitano Guzzardi Antonio, calciatore Paolo Serrantino per tre gare e allenatore sig. Aloschi Lorenzo fino al 30/04/2012 - Gara allievi regionali gir. G CATANIA 1980 – Pantanelli Sport - C.U. N° 289/ sgs 73 del 27/01/2012.

Con appello ritualmente proposto la Scuola calcio Pantanelli Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo regionale chiedendone l'annullamento ovvero la riduzione.
La società preliminarmente eccepisce di aver manifestato in diversa corrispondenza intercorsa con il Comitato Regionale Sicilia la necessità di voler posticipare la data della gara poiché molti calciatori erano stati impegnati in diverse competizioni sportive e in tale partita, di recupero, aveva diversi calciatori che, pur regolarmente iscritti in distinta, manifestavano problemi muscolari. La ricorrente inoltre, evidenzia come già nella fase di presentazione delle distinte di gara l'allenatore, per i problemi fisici evidenziati in premessa, si vedeva costretto a sostituire due giocatori "titolari" con altri due che inizialmente erano in panchina. Infine, l'appellante sostiene che l'allenatore sig. Luciano Aloschi, in quanto già fuori dal recinto di gioco poiché allontanato, non avrebbe potuto invitare i propri calciatori ad abbandonare la gara, mentre il capitano aveva evidenziato al direttore di gara in più occasioni che i calciatori in panchina non potevano prendere parte alla gara poiché con problemi muscolari. Il presidente della società inoltre evidenzia il comportamento assolutamente sportivo del calciatore Serrantino, espulso dal campo.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.
Nel rapporto e nel relativo supplemento è dato leggere dei comportamenti assunti dal calciatore Serrantino il quale colpiva con un forte calcio un avversario senza che questi fosse in possesso del pallone e dei comportamenti assunti dal sig. Luciano Aloschi che, invitava dalle tribune ben tre giocatori ad abbandonare il terreno di gioco richiedendo loro di fingersi infortunati lasciando quindi la squadra in sei unità. Il sig. Aloschi inoltre, dopo essere stato allontanato, continuava ad oltraggiare il direttore di gara. Il Capitano della società infine, non collaborava fattivamente al fine di effettuare le dovute sostituzioni a seguito dell'infortunio occorso ai tre giocatori presumibilmente infortunati.

P.Q.M.

Dispone rigettarsi l'appello proposto dalla Pantanelli Sport con addebito della tassa reclamo non versata pari a € 62,00=

Procedimento n° 121/A

A.S.D. AZZURRI RADIO ITALIA (Pa), avverso ammenda € 500,00 - Gara Campionato regionale calcio 5 C1 del 21/01/2012 Azzurri Radio Italia / Sant'Isidoro - C.U. N° 281 Calcio 5 del 25/01/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Azzurri Radio Italia, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.
L'appellante chiede una riduzione dell'ammenda, evidenziando il ruolo fattivo svolto nello svolgersi del fatto contestato, purtroppo sfuggito alla propria vigile attenzione e opera di estranei alla società.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Nel rapporto di entrambi gli arbitri viene chiaramente evidenziato quanto accaduto ad opera di sostenitori della società appellante e di soggetti non identificati introdottisi nel corridoio che dal terreno di gioco conduce agli spogliatoi. Ciò non pone in dubbio la responsabilità della società appellante, tenuto conto del valore che il regolamento attribuisce ai rapporti degli ufficiali di gara.
Può tuttavia rilevarsi che la sanzione irrogata, tenuto conto di quanto espresso a sua difesa dall'appellante, può contenersi come in dispositivo in termini più adeguati.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dispone contenersi in € 400,00 la sanzione dell'ammenda a carico della A.S.D. Azzurri Radio Italia.
Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 122/A

Società ASD WISSER Club (PA) avverso alla decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata con C.U. 298/35 CALCIO A CINQUE DEL 02/02/2012 – Gara campionato Regionale Calcio a cinque del 21 gennaio 2012 ASD Wisser Club – Pol Dil. San Cataldo calcio 5

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il Sig. Aliotta Nicola, presidente della società ASD Wisser Club ha impugnato la decisione assunta dal Giudice

Sportivo regionale in merito alla ripetizione della gara del campionato regionale C1 di Calcio a Cinque richiedendo che la stessa venga assegnata “vinta” alla propria società non sussistendo alcuna causa di forza maggiore. In particolare, secondo il Presidente della società Wisser, nel proprio ricorso la consorella Pol. Dil. San Cataldo 5 non avrebbe evidenziato alcun blocco stradale ma semplicemente avrebbe evidenziato l’impossibilità a reperire rifornimento di propri mezzi esibendo una semplice disdetta di una società di noleggio minibus, concludendo che la dirigenza della società avversaria avrebbe potuto provvedere ad un eventuale noleggio presso società autorizzate o usufruire di mezzi pubblici.
Questa Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti del reclamo proposto dalla Società San Cataldo 5 al Giudice Sportivo Regionale non può far altro che evidenziare che la società in parola, dopo aver ricevuto disdetta dalla ditta di noleggio bus, avvenuta proprio nella giornata della disputa della gara, ha immediatamente attivato tutte le procedure al fine di reperire il carburante necessario per raggiungere la città di Palermo interpellando ben 14 distributori di carburante nella zona. E’ inoltre opportuno infine evidenziare che, il territorio della Regione Siciliana nei giorni della protesta ed in particolare la Provincia di Caltanissetta, come per altro ampliamente pubblicizzato dai media nazionali e regionali, è stata interessata da blocchi stradali che non permettevano, in alcuni casi, il transito dei veicoli o comunque ne rallentavano il passaggio.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

DEFERIMENTI

Procedimento n° 97/B-01
DEFERIMENTO a carico di:
Società APD Atletico Pedara
Presidente all’epoca dei fatti Sig.Trovato Beniamino
N° 3 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/11/2011 prot.11696-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire i certificati medici dei calciatori Cantarella Angelo, Santoro Gianclaudio, Giuffrida Gianluca, chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite in relazione alla posizione del calciatore Giuffrida Gianluca tesserato dal 09/10/2010 per la

società APD Atletico Pedara, ma in possesso di certificazione medica rilasciata il giorno 01/04/2011, pertanto a campionato 2010/2011 quasi giunto alla conclusione.
Manca quindi la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore Giuffrida Gianluca. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale
Dispone non doversi procedere nei confronti dei calciatori Cantarella Angelo, Santoro Gianclaudio, tesserati per la società' APD Atletico Pedara all'epoca dei fatti.
Applica:
L'ammenda di € 40,00 a carico della società APD Atletico Pedara (€ 40,00 x n.1 calciatore);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Trovato Beniamino; ;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Giuffrida Gianluca, tesserato per la società' APD Atletico Pedara all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n° 97/B-02
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD Aquila Sammichelese
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Greco Vito
N° 3 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/11/2011 prot.11697-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L'ammenda di € 120,00 a carico della società ASD Aquila Sammichelese (€ 40,00 x n.3 calciatori);

L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Greco Vito;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Libro Andrea, Marino Angelo, Seminara Filippo, tutti tesserati per la società' ASD Aquila Sammichelese all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n° 97/B-03
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD Atletico Val D'Himera
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Andolina calogero
N° 7 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/11/2011 prot.11698-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L'ammenda di € 350,00 a carico della società ASD Atletico Val D'Himera (€ 50,00 x n.7 calciatori);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Andolina Calogero;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alfano Giuseppe, Arena Francesco, Brucato Giuseppe, Cataldo Ciro, Di Vincenzo Antonino, Giannopolo Giuseppe, Parisi Danilo, tutti tesserati per la società' ASD Atletico Val D'Himera (già ASD Atl. Caltavuturo all'epoca dei fatti).
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n° 97/B-04
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD Atletico Erice
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Genna Francesco
N° 7 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/11/2011 prot.11699-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L'ammenda di € 280,00 a carico della società ASD Atletico Erice (€ 40,00 x n.7 calciatori);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Genna Francesco;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Calandro Leo Alessandro, Cammareri Eugenio, Criscenti Rosario Roberto, Della Corte Antonio, Mazzeo Antonino, Sindaco Giuseppe, Spanò Filippo, tutti tesserati per la società' ASD Atletico Erice all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n° 97/B-05
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD Pol. Aci S.Antonio Ambrosiana (già ASD Riposto)
Presidente all'epoca dei fatti Sig.D'Amico Nicola
N° 2 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal

Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/11/2011 prot.11700-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L'ammenda di € 100,00 a carico della società ASD Pol. Aci S.Antonio Ambrosiana (già ASD Riposto) (€ 50,00 x n.2 calciatori);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. D'Amico Nicola;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Garozzo Fabrizio, Nirelli Giulio, tutti tesserati per la società' ASD Pol. Aci S.Antonio Ambrosiana (già ASD Riposto) all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n° 97/B-06
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD Belvedere Città Giardino
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Leone Giovanni
N° 1 calciatore meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/11/2011 prot.11701-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso il certificato medico del calciatore Azzaro Giuseppe, chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che il certificato medico del calciatore in argomento, tesserato dal 02/10/2010, reca data di emissione 21/12/2010, conseguentemente emergendo dall'esame della documentazione allegata la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva del calciatore in argomento all'atto del tesseramento, certificazione ottenuta con consistente ritardo in relazione allo svolgimento del campionato di competenza. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
L'ammenda di € 40,00 a carico della società ASD Belvedere Città Giardino (€ 40,00 x n.1 calciatore);
L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Leone Giovanni;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Azzaro Giuseppe, tesserato per la società' ASD Belvedere Città Giardino all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n° 97/B-07
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD Borgata Terrenove
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Errante Vincenzo
N° 8 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/11/2011 prot.11702-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 320,00 a carico della società ASD Borgata Terrenove (€ 40,00 x n.8 calciatori);

L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Errante Vincenzo;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Armato Ignazio, Azzaro Ferdinando, Caruso Saverio Bruno, Casano Vito, Castoro Francesco, Culicchia Cristian, Licata Antonio, Panitteri Umberto, tutti tesserati per la società' ASD Borgata Terrenove all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n° 97/B-08

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Giovane Campobello

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Mangiaracina Piero

N° 5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/11/2011 prot.11703-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 200,00 a carico della società ASD Giovane Campobello (€ 40,00 x n.5 calciatori);

L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Mangiaracina Piero;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bono Davide, Clementi Baldassarre, Guccione Antonio Davide, Pappalardo Michele, Pipitone Maurizio, tutti tesserati per la società' ASD Giovane Campobello all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n° 97/B-09
DEFERIMENTO a carico di:
Società ASD Real S.Cristoforo (cessate tutte le attività dal 06/09/2011)
Presidente all'epoca dei fatti Sig.Di Silvestro Paolo
N° 6 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/11/2011 prot.11704-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto della cessazione da tutte le attività da parte della società ASD Real S.Cristoforo, applica:
l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Silvestro Paolo;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Catania Orazio, Condorelli Carmelo, Ferlito Santo, Ferrara Gianluca, Grasso Daniele, Di Mauro Giuseppe, tutti tesserati per la società' ASD Real S.Cristoforo all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n° 97/B-10
DEFERIMENTO a carico di:
Società USD Calatafimi Don Bosco
Presidente all'epoca dei fatti Sig.La Porta Sebastiano
N° 4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/11/2011 prot.11705-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, applica:
L'ammenda di € 160,00 a carico della società USD Calatafimi Don Bosco (€ 40,00 x n.4 calciatori);
l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. La Porta Sebastiano;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Grillo Leonardo, Lentini Fabio, Mistretta Daniele, Simone Valentino, tutti tesserati per la società' USD Calatafimi Don Bosco all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 07/02/2012

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana